



Copia

**CITTA' DI ALTAMURA**  
Provincia di Bari

N° 18 del registro

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di Aprile nella Sede Municipale, convocato per le ore 17.00 con avviso n° 0018787 del 20/04/2007, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere LAGONIGRO geom. Nunzio e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Filippo Avv. Maria. Hanno partecipato alla seduta i Consiglieri Comunali come da appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17,50.

Oggetto: **DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 30.3.1999 : REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27.12.2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007) ART. 1, COMMA: 165, 167 E 168.**

Alle ore 23,25 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti:

|                             |             |    |
|-----------------------------|-------------|----|
| 1. STACCA Dott. Mario       | SINDACO     | SI |
| 2. CENTONZE Gioacchino      | Consigliere | SI |
| 3. CLEMENTE Nicola          | Consigliere | SI |
| 4. COLONNA Giacinto         | Consigliere | SI |
| 5. COLONNA Vincenzo         | Consigliere | SI |
| 6. CORNACCHIA Angela        | Consigliere | SI |
| 7. CORNACCHIA Michele       | Consigliere | SI |
| 8. CRAPUZZO Pasquale        | Consigliere | SI |
| 9. DAMBROSIO Nicola         | Consigliere | NO |
| 10. DIPERNA Saverio         | Consigliere | SI |
| 11. FERRULLI Donatangelo    | Consigliere | SI |
| 12. FORTE Giacinto          | Consigliere | SI |
| 13. GENCO Giuseppe          | Consigliere | SI |
| 14. GENCO Pietro            | Consigliere | NO |
| 15. IURINO Massimo          | Consigliere | SI |
| 16. LABORANTE Donato        | Consigliere | SI |
| 17. LAGONIGRO geom. Nunzio  | Consigliere | SI |
| 18. LOIUDICE Dionigi        | Consigliere | NO |
| 19. LOIZZO Nicola Fedele    | Consigliere | SI |
| 20. LORUSSO Carlo           | Consigliere | SI |
| 21. LORUSSO Luigi           | Consigliere | SI |
| 22. LORUSSO Tommaso         | Consigliere | SI |
| 23. LUCARIELLO Oronzo       | Consigliere | SI |
| 24. MARROCCOLI Giandomenico | Consigliere | SI |
| 25. MIGLIONICO Angela       | Consigliere | SI |
| 26. NATUZZI Nicola          | Consigliere | SI |
| 27. PARISI Domenico         | Consigliere | SI |
| 28. PETRONELLA Francesco    | Consigliere | NO |
| 29. SANROCCO Giuseppe       | Consigliere | SI |
| 30. VENTRICELLI Michele     | Consigliere | SI |
| 31. VENTRICELLI Michele     | Consigliere | SI |

Risultano quindi presenti n° 27 consiglieri e assenti n° 4 consiglieri.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione dell'assessore alle Finanze resa al consiglio comunale cumulativamente per tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. della presente riunione riportata in dettaglio nel resoconto della seduta, cui si fa rinvio.

**Premesso che:**

il D. L.gs 18.8.2000 n. 267 T.U.E.L. con l'art. 151 prevede, fra l'altro, che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 comma 169 prevede, fra l'altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2007 per gli Enti Locali al 31 marzo 2007.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.3.2007, ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2007 per gli Enti Locali, al 30 aprile 2007.

Con provvedimento Consiglio Comunale n. 29 del 30.3.1999 era stato approvato il Regolamento delle entrate comunali. Successivamente con provvedimento C.C. n. 96 del 10.8.2002 lo stesso era stato adeguato alla legge 27.7.2000 n. 212 inerente lo Statuto dei diritti del contribuente.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 prevede:

- comma 165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- comma 167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
- comma 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

**Ritenuto** dover adeguare il Regolamento delle entrate a quanto previsto dalla Legge Finanziaria con i comma surriportati, così come di seguito specificato;

Visto il parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267

In linea Tecnico – Contabile da parte del Dirigente del II Settore: "favorevole";

Visto l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha riportato il seguente esito:

Presenti 27 Assenti 04 (Dambrosio, Genco P., Loiudice e Petronella)

Favorevoli 27

## **D E L I B E R A**

- Di procedere alla modifica del Regolamento delle entrate comunali approvato con provvedimento Consiglio Comunale n. 29 del 30.3.1999 e successivamente con provvedimento C.C. n. 96 del 10.8.2002 come segue:

Dopo l'art. 22 è inserito il seguente art. 22 / Bis

### **Art. 22 / Bis**

#### **Determinazione tasso di interesse**

La misura annua degli interessi e' determinata nella stessa entità prevista dal tasso di interesse legale, in vigore tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Dopo l'art. 22/ bis è inserito il seguente art. 22 / Ter

### **Art. 22 / Ter**

#### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione deve avvenire nell'ambito della stessa tipologia di tributo.
3. La compensazione avverrà per importi superiori ad € 16,00 per ogni singolo tributo.
4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare, prima dei sessanta giorni precedenti la scadenza del pagamento, una istanza di compensazione che contenga almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - credito di imposta che si presume di aver già maturato;
  - imposta dovuta al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta debitamente motivate e documentate.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributo che venga riscosso mediante ruolo coattivo.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza spettante al contribuente sarà rimborsata dal Servizio Tributi nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 22 comma 4.
7. Le istanze di compensazione sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.
8. Qualora, fermo restante la presentazione della relativa istanza, la compensazione effettuata risulti inesatta, anche nel caso di silenzio dell'ufficio, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con motivato provvedimento di accertamento.

**L'art. 22 viene così modificato:**

Al comma 1 la parola e cifra "lire 30.000" viene così sostituita "Euro 16,00".  
Al comma 4 la parola e cifra "lire 30.000" viene così sostituita "Euro 16,00"

La dicitura del nuovo art. 22 assume la seguente dicitura:

**Art. 22 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 16,00.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 16,00.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

**VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.**

**Il responsabile del Servizio**  
f.to RAG. ATTILIO MIGNONE

**Il Ragioniere Generale**  
f.to Rag. Attilio MIGNONE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO**  
f.to De Filippo Adv. Maria

**IL PRESIDENTE**  
f.to LAGONIGRO geom. Nunzio

N° 1040 ..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo Pretorio dal 11 MAG 2007 al ..... per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Altamura, .....  
f.to Il messo comunale

**IL FUNZIONARIO**  
f.to Dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il ..... 22 MAG 2007 ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, 22 MAG 2007 .....

**IL FUNZIONARIO**  
f.to Dott. Carlo Carretta

Copia conforme ad uso amministrativo

Altamura, 28 MAG 2007 .....



**IL FUNZIONARIO**  
Dott. Carlo Carretta

*Carretta*



# CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

## AVVISO DI DEPOSITO delle

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27.12.2006 N. 296 ( FINANZIARIA 2007 ) ART. 1 COMMA :165,167 E 168

#### IL SEGRETARIO GENERALE

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26/04/07, n. 18, pubblicata dal 11/05/2007 al 26/05/2007, divenuta esecutiva in data 22/05/2007, avente ad oggetto "DELIBERAZIONE C.C N. 29 DEL 30/03/1999: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE . ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27.12.2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007 ) ART. 1, COMMA: 165, 167 E 168";

**Visto** l'art. 34 dello Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo;

#### RENDE NOTO

Sono depositate nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, dal 25/05/2007 al 09/06/2007, copie delle MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27.12.2006 n. 296 (FINANZIARIA 2007 ) ART. 1. COMMA :165, 167 E 168. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 18 del 26/04/2007 pubblicata dal 11/05/2007 al 26/05/2007;

Si precisa che le citate modifiche entreranno in vigore il 10/06/2007.

Altamura ,25/05/2007

Il Segretario Generale

Il Capo Servizio Segreteria

Carlo Corretto



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
(Prov. di Bari)  
Affisso e pubblicato all' Albo Pretorio nei  
modi e termini di legge dal 25-05-07  
al 09-06-07  
Altamura, li 25 MAG 2007  
R.D.  
R.D.  
R.D.



R.A.: 1154/2007

# CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

## **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 27.12.2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007) ART. 1 COMMA: 165, 167 E 168**

approvate con provvedimento del Consiglio Comunale del 26/04/2007, n. 18,  
pubblicato dall'11/05/2007 al 26/05/2007, n. 1040, divenuto esecutivo il 22/05/2007.

Depositato nella Segreteria Comunale dal 25/05/2007 al 09/06/2007.

**IN VIGORE dal 10/06/2007**



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA  
Dott. Carlo CARRETTA

*Carlo Carretta*

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON PROVVEDIMENTO CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30.3.1999 E SUCCESSIVAMENTE CON PROVVEDIMENTO C.C. N. 96 DEL 10.8.2002 COME SEGUE:


Dopo l'art. 22 è inserito il seguente art. 22 / Bis

**Art. 22 / Bis**  
**Determinazione tasso di interesse**

La misura annua degli interessi e' determinata nella stessa entità prevista dal tasso di interesse legale, in vigore tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Dopo l'art. 22/ bis è inserito il seguente art. 22 / Ter

**Art. 22 / Ter**  
**Compensazione**

- 
1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
  2. La compensazione deve avvenire nell'ambito della stessa tipologia di tributo.
  3. La compensazione avverrà per importi superiori ad € 16,00 per ogni singolo tributo.
  4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare, prima dei sessanta giorni precedenti la scadenza del pagamento, una istanza di compensazione che contenga almeno i seguenti elementi:
    - generalità e codice fiscale del contribuente;
    - credito di imposta che si presume di aver già maturato;
    - imposta dovuta al lordo della compensazione;
    - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta debitamente motivate e documentate.
  5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributo che venga riscosso mediante ruolo coattivo.
  6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza spettante al contribuente sarà rimborsata dal Servizio Tributi nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 22 comma 4.
  7. Le istanze di compensazione sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.
  8. Qualora, fermo restante la presentazione della relativa istanza, la compensazione effettuata risulti inesatta, anche nel caso di silenzio dell'ufficio, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con motivato provvedimento di accertamento.



**L'art. 22 viene così modificato:**

Al comma 1 la parola e cifra "lire 30.000" viene così sostituita " Euro 16,00".  
Al comma 4 la parola e cifra "lire 30.000" viene così sostituita " Euro 16,00"

La dicitura del nuovo art. 22 assume la seguente dicitura:

**Art. 22 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 16,00.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 16,00.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.